

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

(43<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

«Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale» (1126) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 603, 609
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	606, 607, 608, 609
GENCO . . . . .	606, 609
GIANCANE, <i>relatore</i> . . . . .	604, 606
GUANTI . . . . .	606
INDELLI . . . . .	608
MASSOBRIO . . . . .	606
TOMASSINI . . . . .	606, 607

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, In-

delli, Lombardi, Martinez, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Tomassini e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Gaspari.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale» (1126) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Variazioni alla legge 2 marzo 1963, numero 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni

riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**G I A N C A N E**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1126, già approvato in sede deliberante dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1965, presenta alcune modifiche rispetto al progetto originale del Governo.

Il disegno di legge, presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, contiene variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

Le norme precedenti stabilivano infatti che:

*a)* potevano essere messi a concorso (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3), oltre ai posti disponibili nella qualifica iniziale alla data del bando, anche quelli che si sarebbero resi vacanti nelle qualifiche superiori per collocamento a riposo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando;

*b)* ai candidati idonei potevano essere conferiti i posti vacanti all'atto dell'approvazione della graduatoria, nei limiti di un quinto dei posti messi a concorso, e quelli rimasti vacanti per rinuncia o decadenza (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3), purchè tutto ciò avvenisse entro un semestre dalla data di approvazione della graduatoria.

Per aderire alle esigenze del lavoro che si svolge negli uffici locali delle poste e dei telegrafi, ove la carenza di personale non può essere colmata in modo molto efficace con il lavoro straordinario o con altri mezzi cui possono ricorrere gli uffici non aventi le caratteristiche proprie di quelli postali e telegrafici, è stato predisposto il disegno di legge in esame. Come ho riferito innanzi,

il progetto originario era composto di due soli articoli; con l'articolo 1 si modificano convenientemente ed in via definitiva le disposizioni fino ad ora osservate e precisamente:

1) viene consentito all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di mettere a concorso i posti che si renderanno disponibili per collocamenti a riposo entro un anno dalla data del bando (anzichè entro 6 mesi) cosicchè l'Amministrazione può provvedere a far fronte con tempestività alle sue esigenze;

2) per i posti che si rendessero disponibili per cause diverse dal collocamento a riposo, l'Amministrazione può utilizzare gli idonei entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria.

Con l'articolo 2 viene previsto che per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione poste e telegrafi è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito anche non continuativamente le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno 3 mesi complessivi, purchè non cessati per loro colpa.

Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualifica per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 31 della citata legge ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso stesso si prescinde dal limite di età.

L'articolo 3 prevede che per i posti che si renderanno disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino

al 31 dicembre 1968 l'Amministrazione è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino (qualifica iniziale della carriera ausiliaria) riservato a talune categorie di dipendenti od ex dipendenti non di ruolo.

In particolare detto concorso consente la sistemazione:

a) dei ricevitori reggenti, dei portalettere reggenti, dei procaccia reggenti che rivestivano tale qualifica alla data del 25 gennaio 1963 (data di presentazione al Parlamento del nuovo statuto del personale degli uffici locali sancito con la legge 2 marzo 1963, n. 307).

Questa riserva trova la sua ragione nel fatto che gran parte di detto personale, pur potendo partecipare ad un precedente concorso ad esso riservato dall'articolo 78 della citata legge n. 307, non presentò a suo tempo domanda di ammissione al concorso stesso nell'erronea convinzione che tale concorso non fosse stato bandito per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli uffici locali, bensì per il conferimento delle mansioni di « fattorino », inteso questo nel senso che in precedenza comunemente si attribuiva al termine e cioè di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi, vincolato all'Amministrazione da contratto di diritto privato.

Trattasi in sostanza di dare nuovamente la possibilità di usufruire del beneficio, a cui avevano titolo ai sensi del citato articolo 78 della legge n. 307, a coloro che sono involontariamente incorsi in errore.

La norma proposta è alquanto più ampia di quella dell'articolo 78 della legge n. 307, perchè si è ritenuto di comprendervi anche quelle unità che alla suddetta data del 25 gennaio 1963 non avevano completato l'anno di servizio;

b) degli incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie, in servizio alla data del 31 marzo 1963 (data di entrata in vigore della legge n. 307).

Tale riserva è stata prevista per garantire l'impiego a personale che, quale fiduciario dei titolari di agenzia, ha svolto la propria opera sostanzialmente per conto

dell'Amministrazione e che, ove non fosse previsto il suo inquadramento, dovrebbe essere licenziato a seguito della riorganizzazione dei servizi in accessorio prevista dall'articolo 84 della legge n. 307.

Trattasi del resto di personale già idoneo all'espletamento del servizio — in genere svolto per lunghi periodi di tempo in piccole località anche disagiate — la cui posizione non è molto dissimile da quella dei sostituti portalettere che hanno già trovato sistemazione ai sensi del disposto dell'articolo 78 della legge n. 307;

c) dei sostituti ricevitori, dei sostituti portalettere e dei sostituti procaccia che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano tale qualifica da almeno tre mesi.

Per la sistemazione di detti sostituti valgono le medesime considerazioni fatte per il personale di cui alla sopracitata lettera a).

Per l'ammissione al concorso speciale anzidetto si prescinde dal limite massimo di età, come del resto già previsto nell'analogo articolo 78 della legge n. 307.

Si è ritenuto opportuno di riservare a tali categorie di personale i posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1968, per consentire all'Amministrazione di coprire le vacanze che man mano si verificheranno con unità pratiche del servizio.

L'articolo 4 (aggiuntivo), proposto dal Governo, estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli normali dell'Amministrazione poste e telegrafi la disposizione che, per il personale della carriera esecutiva degli uffici locali, viene sancita con l'articolo 1 del medesimo disegno di legge.

Tale estensione trae origine dalle medesime ragioni che nella relazione illustrativa del provvedimento risultano esposte in ordine alla norma del suddetto articolo 1.

Poichè non vi sono oneri per lo Stato, in quanto si provvede con lo stesso bilancio dell'Amministrazione trattandosi di personale già in servizio, invito il Governo ad approvare il provvedimento che presenta carattere di estrema urgenza per l'Amministrazione postelegrafonica, la quale è paurosamente carente di personale.

Sottolineo che il disegno di legge in esame, oltre a sistemare personale che già presta servizio, serve anche per dare all'Amministrazione la possibilità di adeguare, in rapporto alle esigenze del traffico, il personale nei vari uffici.

**G U A N T I**. A nome del mio Gruppo dichiaro di essere senz'altro favorevole alla approvazione di questo disegno di legge che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, dove sono stati apportati miglioramenti all'originario testo governativo mediante alcuni emendamenti.

Per quanto riguarda, poi, i concorsi per fattorini e portalettere, come è stato annunciato durante la discussione sul bilancio da parte del Ministro, sarebbe auspicabile che per essi venisse adottato il criterio di avvalersi degli idonei, secondo la graduatoria, per coprire i posti vacanti.

**G A S P A R I**, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo è previsto nell'articolo 4 del provvedimento in esame.

**G U A N T I**. Noi auspichiamo che questo progetto sia approvato, per liberare il Ministero da tanti fastidi burocratici e secature di vario genere e chiediamo al Ministro che gli organici siano sempre più adeguati alle esigenze degli uffici e, quindi, che siano coperti dai minimi ai massimi gradi della burocrazia.

**G E N C O**. Chiedo scusa al relatore e all'onorevole Sottosegretario, ma, essendomi dovuto assentare, non ho sentito la prima parte della relazione e, quindi, non ho ben compreso se in questo disegno di legge sono compresi gli idonei dell'ultimo concorso a 1.700 posti oppure no.

**G I A N C A N E**, *relatore*. No, non sono compresi.

**M A S S O B R I O**. Dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge e diamo atto al Governo di aver preso un'iniziativa che normalizza e regolarizza una si-

tuazione particolarmente disagiata per gli interessati e permette di servirsi di personale che ha già una preparazione: cosa che, naturalmente, non può che essere utile per il buon andamento dei servizi postali.

È augurabile, per l'avvenire, che queste esigenze siano affrontate di volta in volta, senza trascinarle nel tempo, al fine di mettere il personale che opera in un settore di così grande importanza e responsabilità in condizione di poter lavorare con tranquillità e sicurezza.

**T O M A S S I N I**. Desidero sapere se questo provvedimento prevede la sistemazione di tutti coloro che, avendo superato un concorso ed essendo dichiarati idonei, per aver superato i limiti di età non possono ora partecipare ad altri concorsi, venendosi a trovare in una posizione non ben definita. Io ho ricevuto parecchi appelli per questo problema, e, ritengo, che li abbiate ricevuti anche voi.

**G I A N C A N E**, *relatore*. Si tratta sempre di persone che hanno partecipato al famoso concorso a 1.700 posti.

**T O M A S S I N I**. Intende il Governo provvedere alla sistemazione di questa particolare categoria di persone e, in caso affermativo, in che modo intende provvedere?

**G I A N C A N E**, *relatore*. Lasciando all'onorevole Sottosegretario il compito di dire, a nome del Governo, come stanno le cose, mi limito a rispondere semplicemente ad alcune osservazioni che sono state fatte in ordine al concorso a 1.700 posti.

Desidero far rilevare agli onorevoli senatori che per la legge n. 119, prima, e poi per la legge n. 1406 e successive modificazioni, questo concorso rimase aperto per il periodo di un triennio.

Vi è dunque da tener conto che l'Amministrazione delle poste, in virtù della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni, ha potuto assorbire invece di 1.700 ben 9.000 unità dichiarando idonee circa 21.000 persone. L'Amministrazione, del resto, ritengo che non possa più assorbire

tutti questi idonei in quanto non lo permetterebbe il Tesoro; bisognerebbe proporre delle leggi *ad hoc*, in quanto la legge che prevedeva l'assorbimento di queste persone man mano che le esigenze dell'Amministrazione lo richiedessero è decaduta e, pertanto, non sarà più possibile attingere da quella graduatoria.

Sono d'accordo con quanto detto dal senatore Guanti circa l'espletamento dei concorsi, ma ritengo che le norme di cui all'articolo 4 del provvedimento adeguino il meccanismo di reclutamento del personale dell'Amministrazione postale alle crescenti esigenze poste dal traffico.

**T O M A S S I N I .** Mi devo dichiarare non completamente soddisfatto dagli chiarimenti dati dall'onorevole relatore e mi auguro che il Sottosegretario Gaspari, nella sua replica, sia più esauriente.

**G A S P A R I ,** *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Ringrazio il senatore Giancane, per la sua brillante esposizione, nonchè gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussione sottolineando l'importanza del presente disegno di legge. Esso, nel campo dell'Amministrazione delle poste, risponde ad esigenze che tutti noi — come cittadini e come parlamentari — abbiamo da tempo avvertite; era quanto mai necessario, infatti, predisporre uno strumento nuovo che rispondesse al crescente fabbisogno del Ministero delle poste, eliminando, nel contempo, il fenomeno dell'assunzione di personale straordinario preso senza garanzie e senza nessun criterio di equità.

Il provvedimento in questione si compone di due parti: una riguarda la carriera impiegatizia e l'altra quella ausiliaria, e mira a sistemare non solo il personale degli uffici locali ma, per mezzo delle norme di cui all'articolo 4, tutto il personale dipendente dalle Poste.

Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, vi è da precisare che è previsto un concorso speciale per titoli riservato a determinate categorie di persone che erano rimaste escluse dal concorso previ-

sto dalla legge n. 307, la quale prevedeva la sistemazione anche dei coadiutori con un minimo di un anno di servizio alla data del 25 gennaio 1963.

È infatti accaduto che tra la presentazione e l'approvazione di quella legge vi è stato qualcuno che ha saputo trarre vantaggio dalla situazione: è avvenuto che coadiutori che da anni prestavano la loro opera sono stati mandati via per essere sostituiti da altro personale che, nel momento in cui veniva assunto, aveva la certezza della propria sistemazione futura. Il provvedimento in esame consente dunque la regolarizzazione di queste vecchie situazioni e permette, a coloro i quali nei cinque anni precedenti il 1963 avevano prestato la loro opera di coadiutori, di beneficiare di queste norme.

A questo punto, va dunque sottolineato il fatto che il sistema attuale di assunzione del personale è tale da non consentire alla Amministrazione delle poste di far fronte alle esigenze funzionali dei propri servizi, specialmente per quanto riguarda gli uffici locali, dove il lavoro dell'impiegato si esaurisce, per il 90 per cento, allo sportello, in quanto le altre operazioni richiedono, sì e no, il 10 per cento delle sue prestazioni.

Attualmente, pertanto, che cosa si verifica? Che quando l'impiegato è assente lo sportello rimane chiuso! Il Presidente Garlato, che è a capo di uno dei gruppi di lavoro che studiano la riforma dell'Amministrazione postale, sa tuttavia che, una volta approvata la riforma stessa, l'organico delle Poste si accrescerà automaticamente in rapporto all'aumento delle operazioni postali. Vi è infatti un modello per il calcolo dei tempi occorrenti per ogni operazione: di modo che, di anno in anno, si è in grado di conoscere il lavoro che viene svolto da ciascun ufficio e quindi la necessità che presenta l'organico.

Ma tutto questo rimarrà sulla carta se non disporremo di unità da assegnare agli uffici man mano che le esigenze lo richiederanno; d'altra parte, l'Amministrazione non desidera ricorrere ad assunzioni straordinarie di personale. Pertanto, al momento attuale, si è arrivati ad una situazione veramente insostenibile perchè, nel

settore degli uffici locali, non possiamo dare congedo a nessuno dei nostri dipendenti senza, nel contempo, essere costretti a chiudere l'ufficio stesso. Questa è la situazione presente, ad esempio, nel bergamasco, a Como, a Varese, eccetera.

In attesa dell'espletamento di un concorso pubblico è chiaro che si doveva ricorrere a norme che assicurassero il funzionamento, anche ridotto, degli uffici e, pertanto, la sistemazione degli ex coadiutori rimasti esclusi dalla legge n. 307, si inquadra proprio in questo programma, tanto più che in tal modo saremo in grado di disporre di personale già pratico che, appena applicato al lavoro, renderà nel modo migliore.

Appena approvate le norme in esame, pertanto, verranno assunti i coadiutori che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge, e saremo così in grado di fronteggiare le esigenze dei nostri uffici, specie nelle zone turistiche dove questa situazione di disagio si fa maggiormente avvertire.

I pochissimi posti che rimarranno vacanti dopo l'applicazione del provvedimento renderanno possibile bandire concorsi pubblici per titoli ed esami che, con il congedo del triennio di validità, ci consentiranno di avere, per così dire, una fonte alla quale attingere quando avremo bisogno di completare i nostri organici. Infatti, essendovi una graduatoria dei candidati valida per un triennio, l'Amministrazione non si troverà mai nella necessità di far ricorso a personale straordinario; mi pare dunque che questo congedo risponda perfettamente alle esigenze funzionali ed ai problemi del personale del Ministero delle poste.

Il concorso bandito nel 1959 per 1.700 posti è stato prorogato con apposite leggi per oltre un biennio ed i posti, da 1.700, sono stati portati a circa 9.000; credo dunque che l'Amministrazione abbia assorbito il massimo dalla graduatoria di quel concorso arrivando addirittura a chiamare in servizio coadiutori che avevano appena ottenuto la sufficienza. Ora, se noi continuassimo ad attingere da quella graduatoria, non potremmo dar vita al congedo che ho illustrato, e dovremmo rinunciare ad una procedura che invece potrà consentire di

riportare tutto il sistema dell'Amministrazione nel quadro della piena legalità.

Per quanto riguarda poi la carriera ausiliaria, di cui si occupa la seconda parte del provvedimento in esame, si è verificato uno strano fenomeno che dipende anche esso dall'applicazione della legge n. 307, la quale, in effetti, aveva previsto l'inquadramento del personale in servizio, portalettere, fattorini eccetera, attraverso i concorsi di cui all'articolo 78.

È però avvenuto che il concorso per gli addetti al recapito recasse nella sua intestazione « concorso per fattorino », per cui i portalettere rurali — e si tratta di centinaia di persone — hanno creduto che non li riguardasse affatto. Di conseguenza, non hanno partecipato a quel concorso che, invece, è stato vinto da altre categorie di persone. Pertanto, tutti i posti di quei portalettere reggenti che non hanno partecipato al concorso vengono ora ad essere liberi; con il risultato che, entro il 31 dicembre 1965, dobbiamo licenziare numerose persone, il che è inevitabile in quanto il posto deve essere occupato dal vincitore del concorso.

Vi porto un esempio pratico: a Giulianova, grande centro marittimo, i portalettere non hanno partecipato al concorso, al quale invece, in provincia di Teramo, hanno partecipato numerosi sostituti i quali hanno pertanto acquistato il diritto ad occupare il posto dei portalettere di Giulianova entro il 31 dicembre 1965.

**I N D E L L I .** Si è pensato a qualche sistema per riassorbire i portalettere di Giulianova?

**G A S P A R I ,** *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* L'Amministrazione cercherà di ridurre al minimo i licenziamenti.

Anche per ovviare, in futuro, a questi inconvenienti, si è predisposto il presente disegno di legge che assicura alle Poste l'assunzione del personale di cui abbisogna nel pieno rispetto della giustizia e delle norme costituzionali.

L'articolo 4 del provvedimento prevede che le disposizioni di cui ai precedenti articoli del disegno di legge vengano estese a tutti i concorsi banditi dall'Amministrazione; più precisamente, mentre l'ultimo comma dell'articolo in questione si riferisce a 4 concorsi con bandi già pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, il primo comma si riferisce invece ad altri 17 concorsi già in registrazione presso la Corte dei conti e che saranno banditi nei prossimi giorni. In questo modo, riteniamo di aver risolto tutto il problema delle assunzioni.

Rimane ora aperto il problema dell'adeguamento dell'organico del personale dell'ex ruolo B, ma ritengo che la riforma della Amministrazione adotterà anche per questo particolare ruolo il congegno previsto per gli uffici locali, cioè l'adeguamento automatico del personale in rapporto a quello che è l'aumento del traffico onde evitare di inflazionare *contra legem* il personale d'ufficio, quando le operazioni postali siano di natura tale che l'organico non potrebbe soddisfare le necessità di funzionamento dell'ufficio.

**G E N C O** . Volevo domandare, tenendo conto del fatto che molti idonei del concorso a 1.700 posti hanno superato i limiti di età per poter partecipare ad altri concorsi, come ha ricordato il senatore Tomassini, se il Ministero ritiene di assegnare una aliquota nei concorsi che dovranno essere banditi — che potrebbe essere del 15-20 per cento — a questa categoria di persone, così come è stato fatto in altre Amministrazioni.

**G A S P A R I** , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei precisare che, secondo i nostri calcoli, per avviare il congegno predisposto dal disegno di legge in esame, potremo mettere a concorso 700-800 posti, non di più; quindi, se noi accettassimo un concetto diverso non potremmo più fare concorsi per parecchi anni, e non riusciremmo a dare un assetto di maggiore giustizia all'Amministrazione delle poste, come è, invece, nelle nostre intenzioni.

D'altra parte, dobbiamo tenere presente che c'è un principio costituzionale che prevede il diritto di parità di accesso ai posti di uffici pubblici per tutti i cittadini.

Molte persone che in potenza avevano la possibilità di vincere un concorso, non lo hanno potuto vincere essendo mancata loro l'occasione di cimentarsi e sono stati lesi proprio in questo loro diritto sancito dalla Carta costituzionale.

Per queste ragioni, pertanto, non vedo la opportunità di accogliere le richieste dei senatori Genco e Tomassini.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:

« Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.

Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente ».

(È approvato).

## Art. 2.

Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri *A* e *B* del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purchè non cessati per loro colpa.

Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'articolo 31 della citata legge, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per questi ultimi posti l'Amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, pubblico concorso per esami ai sensi dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

(È approvato).

## Art. 3.

Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato:

a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti, con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare.

(È approvato).

## Art. 4.

Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre

1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicano i concorsi medesimi.

I posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi previsti dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonchè ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari